

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11
20133 Milano (MI)

Servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO)

Contraente
IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
Via Celoria, 11
20133 Milano (MI)
CF 01668320151 P.IVA 04376340156

La presente polizza è stipulata tra la Contraente e la Società:

SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles

con sede in 18 rue Edouard Rochet – 69372 LYON CEDEX 08 - Francia

Mutua assicuratrice a contributo fisso ai sensi del Code des Assurances

Iscrizione registro imprese francese di Lyon n. 779 860 881 – partita I.V.A. (intracomunitaria): FR 79779860881

e con Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano

n. iscrizione registro imprese IVASS I.000128 – Codice fiscale: 97843200581

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

INDICE

1. OGGETTO	5
2. DEFINIZIONI	5
3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
3.1. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	7
Art.1 Durata dell'Assicurazione - Proroga - Disdetta	7
Art.2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione	8
Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio	8
Art.4 Tracciabilità dei Pagamenti	9
Art.5 Gestione della Polizza	9
Art.6 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	9
Art.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio – Buona fede – Diminuzione del Rischio	9
Art.8 Interpretazione della Polizza	10
Art.9 Assicurazione presso diversi Assicuratori	10
Art.10 Oneri fiscali	10
Art.11 Foro competente	10
Art.12 Rinvio alle norme di legge	10
Art.13 Trattamento dei dati	10
Art.14 Coassicurazione e Delega	10
Art.15 Conteggio del Premio	11
3.2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	11
Art.16 Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro	11
Art.17 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali	12
Art.18 Acquisizione Polizze	13
Art.19 Legittimazione	13
Art.20 Pagamento del Risarcimento	13
Art.21 Recesso in caso di Sinistro	13
Art.22 Diritto di rivalsa	13
Art.23 Rendiconto	14
4. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)	14
5. ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	15
6. MASSIMALI ASSICURATI	15
7. SELF INSURED RETENTION (SIR)	15
8. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI	16
9. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA	16
Art.1 Disciplina della responsabilità	16

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.2	Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)	16
Art.3	Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)	17
Art.4	Malattie professionali.....	17
Art.5	Rivalsa INPS	17
Art.6	Inizio e termine della garanzia	18
Art.7	Sinistro in serie	18
Art.8	Esclusioni	18
Art.9	Novero terzi	20
Art.10	Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non	20
Art.11	Attività libero-professionale del personale dipendente e non	21
Art.12	Responsabilità come da D.Lgs. N. 81/2008	21
Art.13	Detenzione ed uso di fonti radioattive.....	21
Art.14	Committenza generica inclusa guida dei veicoli.....	21
Art.15	Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati	21
Art.16	Danni da incendio	22
Art.17	Danni da interruzione di attività.....	22
Art.18	Inquinamento accidentale	22
Art.19	Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati e impianti.....	22
Art.20	Proprietà ed uso macchinari.....	23
Art.21	Cose in ambito lavori	23
Art.22	Danni a mezzi sotto carico e scarico.....	23
Art.23	Legge sulla privacy	23
Art.24	Sperimentazione clinica.....	23
Art.25	Comitato etico e commissione tecnico scientifica	24
Art.26	Ritardato e/o omesso soccorso	25
Art.27	Validità territoriale	25
10.	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO.....	26
11.	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI SOPRA SIR E DEI SINISTRI C.D. "BORDERLINE" E PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE	27
1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	27
1.1	CAMPO DI APPLICAZIONE	27
1.2	COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	27
2.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	28
2.1	DEFINIZIONI	28
2.2	ABBREVIAZIONI	29
2.3	RESPONSABILITÀ E COMPETENZE	29
3.	SOGGETTI INTERESSATI	29
4.	FASE DI APERTURA DEL SINISTRO	29
4.1	GESTIONE DEL FASCICOLO	31

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

5.	FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI	32
6.	GESTIONE DELLA MEDIAZIONE	33
7.	FASE DI GESTIONE DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	34
8.	COMITATO DI VALUTAZIONE SINISTRI-CVS	34
9.	DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE E PROPOSTA DI TRANSAZIONE	37
10.	GESTIONE DELLA TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO	38

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di fornire tutti gli elementi necessari alla stipula del contratto di assicurazione per il servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera [...].

[...]Resta infine inteso tra le Parti che all'eventuale modifica dell'assetto aziendale facente capo alla Contraente, a seguito di eventuali nuove riforme socio sanitarie del Sistema regionale Lombardo che ne alterino l'attuale assetto, conseguirà l'impegno della Società di rappresentare, entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle necessarie informazioni sulla modifica del rischio nei medesimi termini utilizzati in fase di indizione della procedura di gara oggetto della presente polizza, i parametri ritenuti necessari alla modifica del perimetro di operatività della garanzia così come necessaria a seguito del riassetto di cui sopra.

In assenza di un riscontro da parte della Società nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione così come più sopra definita, resta inteso tra le Parti che la garanzia si intenderà estesa anche al nuovo assetto ferma la facoltà di riparametrare le condizioni economiche vigenti.

Al ricevimento dei nuovi termini resta ferma la facoltà della Contraente di manifestare propria accettazione che, se pervenuta alla Società entro i 15 giorni successivi dall'invio dell'offerta da parte di quest'ultima, produrrà i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui la Contraente ha avanzato richiesta di estensione della garanzia.

Ove, altresì, la Contraente non ritenesse di accettare i termini proposti la stessa avrà facoltà di non accettarli e mantenere la validità della garanzia nei termini ed alle condizioni di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

2. DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.

Assicurato/i	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione disciplinata dal presente documento.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Broker	L'eventuale Broker, se presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può essere affidata la gestione dell'assicurazione.
Claims Made	Formula di operatività temporale dell'Assicurazione per cui le garanzie assicurative sono efficaci solo con riferimento alle Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a fatti ed eventi pregressi, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività indicata al successivo art. 6 – Inizio e termine della garanzia.
Contraente	L'Ente che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
CVS	Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Danno	Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all'assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi come tali anche la lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica) o danni a cose.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulata dall'Ente.
Premio	La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate ai termini dell'assicurazione, pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria.
Prestatori d'opera	I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale "INTRAMURARIA".
Periodo di decorrenza	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza.
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.
Periodo di efficacia	Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione della Assicurazione.
Richiesta di risarcimento	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi comunicazione scritta inviata all'Assicurato che attribuisce allo stesso la responsabilità per un danno; • qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata anche tramite un organismo di mediazione ex D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 ss.mm.ii e/o tramite l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014), in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; • qualsiasi citazione in giudizio, compresi i provvedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ex art. 360 del c.p.p., e/o Accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.p. <p>È parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di indagine da parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un procedimento giudiziario.</p>
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
Self Insured Retention-SIR	L'importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Sinistro RCT	La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente.
Sinistro RCO	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l'assicurazione disciplinata dal presente documento.

3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell'assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.

3.1. Decorrenza dell'assicurazione e termini contrattuali

Art.1 Durata dell'Assicurazione - Proroga - Disdetta

La polizza ha una durata di 60 (sessanta) mesi a partire dalle ore 24.00 del 18/12/2021 con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza, prevista per le ore 24.00 del 18/12/2026, quest'ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno **180 (centottanta)** giorni prima della scadenza anniversaria.

Alla data di naturale scadenza della polizza stipulata dall'Ente, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo **180 (centottanta)** giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

È facoltà del Contraente, nell'eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che alterino sostanzialmente il rischio così come rappresentato in fase di gara e/o impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 180 (centottanta) giorni), indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 18/12/2021 anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno del trimestre successivo, cd. *termine di mora*, calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la polizza (31/03/2022).

Le **rate semestrali** di premio successive devono essere pagate rispettivamente:

- entro l'ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (ore 24:00 del 31/03);
- entro l'ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui scade la rata della seconda semestralità della polizza (ore 24:00 del 30/09).

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio

Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro **90 (novanta)** giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.4 Tracciabilità dei Pagamenti

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art.5 Gestione della Polizza

Premesso che il presente contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi dalla relativa data di decorrenza, il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto all'ATI Marsh/Morganti, in qualità di broker.

La remunerazione del broker è prevista nella misura del 6% sul premio imponibile.

Resta inteso tra le Parti che all'eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della relativa polizza stipulata.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell'eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l'eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delegherà quindi esplicitamente l'eventuale Broker all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

Art.6 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio – Buona fede – Diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno, sarà facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 180 (centottanta giorni), fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 180 (centottanta giorni), fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.8 Interpretazione della Polizza

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.9 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 Foro competente

Il Foro Competente è, in via esclusiva, quello dove ha sede il Contraente.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28 del 2010 e s.m.i. per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, esclusivamente, nella medesima provincia dello Stesso".

Art.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio precisato al pertinente paragrafo del Disciplinare di gara.

Art.14 Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Resta inteso tra le Parti che ogni comunicazione effettuata alla Delegataria deve intendersi efficace anche nei confronti delle Società Coassicuratrici.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.15 Conteggio del Premio

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari a **€ 1.520.000,00.¹**

3.2. Norme operanti in caso di sinistro

Art.16 Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro **30 (trenta)** giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro il termine di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di cui al primo capoverso assumerà valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato elettronico Microsoft Excel, o altro supporto informatico purché editabile, riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) Cognome e Nome della Controparte;
- b) Data dell'Evento;
- c) Data della Richiesta;
- d) Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- e) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- f) Prima Stima Economica.

¹ Conformemente all'Offerta presentata in sede di gara.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest'ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

La procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. "border line" e per la gestione della mediazione di cui sopra, a seguito di offerta migliorativa, segue quanto indicato al successivo capitolo 11 *"Procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. "Borderline" e per la gestione della mediazione"*.

Art.17 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l'opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l'Assicurato abbiano diritto all'assistenza legale e peritale, la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti/medici legali).

La Società si impegna a condividere con la Contraente la nomina della rosa di professionisti.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.18 Acquisizione Polizze

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant'altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest'ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - quale personale potenzialmente interessato nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.

Art.19 Legittimazione

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art.20 Pagamento del Risarcimento

Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno.

Qualora l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al Contraente la integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente possa provvedere, entro i **90 (novanta)** giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto.

Qualora, invece, l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, l'integrale documentazione attestante l'accordo tra Società e Contraente circa la definizione del sinistro, nonché copia dell'assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione; entro i **90 (novanta)** giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientranti nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.

Art.21 Recesso in caso di Sinistro

L'articolo non si applica alla presente polizza.

Art.22 Diritto di rivalsa

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi della vigente normativa:

- per i soli casi di dolo e di colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dell'Autorità competente, nei confronti del personale dipendente, ivi compreso il personale ad essi equiparato, per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collabori con lo stesso per lo svolgimento della propria attività.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.23 Rendiconto

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri in formato elettronico Microsoft Excel, o altro supporto informatico purché editabile, così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

4. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno **8 (otto) sedute** del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sullo stato del contenzioso rientrando nella SIR e gestito in autonomia dalla Contraente stessa. Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a **4 (quattro) riunioni annue** da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di 2 professionisti di sua scelta, quali ad esempio un legale e/o di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all'attività svolta da tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente polizza, ad **€ 10.000,00 (diecimila/00) lordi, inclusi Iva e Cpa ove applicabile, pro-capite**. Le modalità di corresponsione di tali importi saranno condivise tra Contraente e Società.

5. ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato (così come individuate dalla normativa nazionale / regionale pertinente in materia) comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato e/o Enti del terzo settore, sia a titolo oneroso che gratuito.

6. MASSIMALI ASSICURATI

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad **€ 40.000.000,00²** per ogni periodo di assicurazione e a **€ 20.000.000,00³** per ogni singolo sinistro con il sottolimito di **€ 35.000.000,00⁴** quale massima esposizione della Società, per l'intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell'articolo *"Inizio e Termine della Garanzia RCT/O"* (Art.6 del paragrafo n. 9 del presente documento).

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

7. SELF INSURED RETENTION (SIR)

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento sia pari o superiore all'importo della Self Insured Retention (SIR), **€ 250.000,00**, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui alla garanzia disciplinata dai successivi art. 24 "Sperimentazione clinica" e art. 25 "Comitato Etico e Commissione Tecnica Scientifica".

I sinistri che non superino il sopra citato importo saranno direttamente gestiti dal Contraente che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società; resta, tuttavia, convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di n. **10 (dieci)** giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest'ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

² Conformemente all'Offerta presentata in sede di gara.

³ Conformemente all'Offerta presentata in sede di gara.

⁴ Conformemente all'Offerta presentata in sede di gara.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l'affidamento di tali posizioni. In tal caso il Contraente si impegna, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite nei precedenti articoli.

Resta inteso tra le Parti che ove un sinistro si riferisca al medesimo soggetto danneggiato - ancorché derivante da più atti, errori od omissioni tutti consequenziali e dunque riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica - ma interessi la garanzia assicurativa prestata da più polizze aggiudicate a seguito della procedura avente ad oggetto anche il presente contratto, nonché le precedenti edizioni della presente iniziativa (ARCA_2016_16.1 edizione VI, ARCA_2016_16.2 edizione VI bis, ARCA_2017_003.1 edizione VII, ARCA_2017_003.2 edizione VIII, ARCA_2018_108.1 edizione VIII bis, ARCA_2018_108.3 edizione IX, ARCA_2018_096 edizione IX bis, ARCA_2019_092 edizione IX tris, ARCA_2019_092.2 edizione X, ARCA_2019_092.3 edizione X bis, ARIA_2020_014.1 edizione XI) sarà applicata una sola Self Insured Retention (SIR) essendo il sinistro considerato come riconducibile ad un unico evento dannoso. Quanto sopra anche nel caso in cui le richieste di risarcimento vengano avanzate nei confronti di più Aziende Contraenti in tempi successivi fra loro.

L'importo della Self Insured Retention (SIR) che verrà applicato sarà pari a quello più elevato tra tutte le polizze interessate dal sinistro di cui sopra; analogamente sarà applicato un unico massimale per sinistro, e l'importo applicato sarà quello più elevato.

8. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI

Ove alla data di scadenza la polizza continuasse ad esplicare i propri effetti a seguito di proroga o ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà proporzionalmente riparametrata in funzione di 1/1.800 per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della polizza.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

Art.1 Disciplina della responsabilità

L'assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

- dalla fonte giuridica invocata;
- dall'autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.

Art.2 Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere, anche ai sensi dell'art. 7, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, che a qualunque titolo si trovano ad operare presso le strutture del Contraente.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.3 Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

Art.4 Malattie professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

1. per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;

la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art.5 Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche. Per i prestatori di lavoro soggetti alla legislazione di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.6 Inizio e termine della garanzia

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non antecedente:

a) **alle ore 24.00 del 31.03.1999⁵** per tutte le strutture facenti capo all'IRCCS e/o all'Azienda Ospedaliera così come costituita fino al 31.12.2015 - data di effetto della Legge Regionale 23/2015 – a seguito della quale è stata costituita la Azienda Socio Sanitaria Territoriale Contraente della presente polizza. Resta altresì inteso tra le Parti che, limitatamente ai fatti posti in essere in realtà/presidi che per effetto della citata Legge Regionale sono afferiti ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali diverse dalla Contraente, la garanzia esplica la sua operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di retroattività sopra richiamata ed il 31.12.2015;

b) **alle ore 24 del 31.12.2015** per tutte le altre realtà/presidi afferite alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Contraente della presente polizza da altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale per effetto della Legge Regionale 23/2015 e ss.mm.ii..

A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - purché traggano origine dal medesimo fatto colposo – saranno considerate come unico sinistro e la data della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l'intera durata della presente polizza, ad **€ 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00)⁶**.

Art.7 Sinistro in serie

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand'anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro ("Sinistro in Serie") se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all'oggetto della presente polizza.

Ferma l'operatività della garanzia assicurativa prevista dall'Articolo - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.

Per ogni "Sinistro in Serie" così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore per sinistro di **€ 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00)⁷** indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi di assicurazione in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

Art.8 Esclusioni

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera** non comprende i danni:

⁵ Conformemente all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

⁶ Conformemente all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

⁷ Conformemente all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente, ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico;
- d) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- f) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati"; devono altresì ritenersi garantiti i danni derivanti dall'applicazione di Terapie Avanzate che prevedano l'utilizzo di organismi geneticamente modificati che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione da parte dell'EMA e tali da poter essere utilizzate nell'ambito delle attività istituzionali della struttura sanitaria;
- g) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- h) conseguenti a richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso "punitive and exemplary damages";
- i) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di tubazioni e/o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi** non comprende i danni:

- j) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
- k) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- l) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- n) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- o) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- p) da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente imputabili alla prestazione dallo stesso erogata;
- q) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
- r) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono invece ritenersi inclusi in garanzia:

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

- i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento con l'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
 - i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie;
- s) derivanti da richieste di risarcimento che, sulla base del presente contratto, siano mirate ad ottenere risarcimenti ed indennizzi o effettuare pagamenti, qualora tali risarcimenti, indennizzi o pagamenti costituiscano violazione di qualunque divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzione economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art.9 Novero terzi

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto, il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

Art.10 Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale gravante ai sensi della vigente normativa di:

- tutti i dipendenti e del personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, esercenti la professione sanitaria e non, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture, in forza di accordi o convenzioni stipulate dal Contraente stessa nonché attraverso la telemedicina;
- esercenti la professione sanitaria o altro personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente;
- volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dal Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria;
- esercenti la professione sanitaria e non o altro personale non a rapporto di dipendenza che prestino a qualsiasi titolo la propria opera in nome e per conto del Contraente, quand'anche a titolo gratuito, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione specialista, medici specialisti ambulatoriali, assegnatari di borse di studio, tirocinanti, specializzandi, etc.; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l'operatività della polizza per la responsabilità in capo al Contraente.

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da esercenti la professione sanitaria o altro personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La garanzia in esame sarà operante anche per i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.11 Attività libero-professionale del personale dipendente e non

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutto il personale dipendente del Contraente che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolga l'attività libero professionale intra-moenia anche allargata.

La garanzia opera anche a favore del personale non dipendenti a ciò debitamente autorizzati.

Art.12 Responsabilità come da D.Lgs. N. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto del personale dipendente, nonché quella personale in capo al personale dipendente stesso nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Art.13 Detenzione ed uso di fonti radioattive

A parziale deroga dell'Articolo - Esclusioni, l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art.14 Committenza generica inclusa guida dei veicoli

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art.15 Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

E' dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte ad ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.16 Danni da incendio

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 3.000.000,00 (tremilioni/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.17 Danni da interruzione di attività

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.18 Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.19 Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati e impianti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore qualsiasi titolo dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, strutture, infrastrutture, macchinari, attrezzature quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.20 Proprietà ed uso macchinari

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art.21 Cose in ambito lavori

L'Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.22 Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Art.23 Legge sulla privacy

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 2.000.000,00 (duemilioni/00)**⁸ per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.24 Sperimentazione clinica

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all'Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso "off label"), protocolli nei quali vi sia una terapia compassionevole per uso terapeutico.

⁸ Conformemente all'Offerta presentata in sede di gara.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

L'assicurazione è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed apparecchiature medicali.

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione.

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione.

L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all'entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, in materia di Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i..

Art.25 Comitato etico e commissione tecnico scientifica

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Interaziendale così come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 "Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia – Approvazione delle linee guida per l'Istituzione e funzionamento" e s.m.i., per danni cagionati ai soggetti sottoposti a sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi osservazionali, studi per il miglioramento della pratica, protocolli nei quali vi sia una terapia compassionevole per uso terapeutico purché l'attività sia svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti.

La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 8 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 96 del 24 aprile del 2013 e s.m.i..

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile personale dell'organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.

A deroga dell'Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a **€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Art.26 Ritardato e/o omesso soccorso

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

Art.27 Validità territoriale

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

10. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società, operando dunque in eccesso agli eventuali livelli di compartecipazione/autoritenzione in capo alla Contrante:

RCT/O	Limiti indennizzo
Massimale per Sinistro	€ 20.000.000,00
Massimale Aggregato	€ 40.000.000,00
Massimale Aggregato per retroattività	€ 35.000.000,00
Massimale per Sinistro in serie	€ 35.000.000,00
Distribuzione ed utilizzazione del sangue	€ 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Danni da incendio	€ 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Danni da interruzione di attività	€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Cose in ambito lavori	€ 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Legge sulla privacy	€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Sperimentazione Clinica	€ 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Comitato Etico	€ 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

11. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI SOPRA SIR E DEI SINISTRI C.D. "BORDERLINE" E PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

Ad integrazione e maggior precisazione di quanto previsto all'art. 16 "Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato-Denuncia del sinistro".

TERMINI DENUNCIA

Il termine per la denuncia del sinistro si intende elevato da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Oggetto del presente documento è la definizione di una procedura per la Gestione dei Sinistri, in coerenza con le strategie aziendali adottate in ordine alla gestione ed al trasferimento del rischio nonché con gli indirizzi individuati in materia da Regione Lombardia, unitamente alla identificazione delle professionalità coinvolte e degli strumenti operativi a disposizione.

Gli obiettivi nel definire tale procedura sono:

- identificazione delle professionalità necessarie al funzionamento corretto del CVS;
- definizione del processo di raccolta delle informazioni ai fini di una corretta gestione del sinistro;
- identificazione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi del processo di raccolta delle informazioni;
- identificazione e definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi di gestione del sinistro ai fini del raggiungimento degli output attesi.

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere in virtù della applicazione della presente procedura sono:

- aumento dell'efficienza operativa nella raccolta delle informazioni e documentazione;
- riduzione dei tempi di valutazione delle casistiche di eventi avversi noti agli uffici amministrativi che potrebbero sfociare nel contenzioso giudiziario;
- riduzione dei tempi di gestione e della eventuale liquidazione;
- incremento della collaborazione tra le funzioni aziendali attive nel monitoraggio e nella gestione degli eventi avversi.

1.1 Campo di applicazione

Questa procedura si applica a tutti i sinistri che si verificano presso la Fondazione e che riguardano richieste di risarcimento danni presentate da pazienti o da prossimi congiunti dei medesimi.

1.2 Compiti e responsabilità

RESPONSABILITÀ	COMPITI
Direzione Sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trasmette alla UOC Affari Generali e Legali tutta la documentazione (cartelle cliniche e relazioni sanitarie) che viene richiesta per la completa istruttoria dei sinistri.
UOC Affari Generali e Legali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gestisce i sinistri in tutto il loro percorso istruttorio e di liquidazione ivi compresa la relazione con gli Assicuratori e/o con le Controparti.
Personale della Fondazione interessato dalla presente procedura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riscontra tempestivamente ed in maniera esauriente le richieste di informazioni inviate dalle competenti Direzioni.
Risk Manager	<ul style="list-style-type: none"> ▪ partecipa alle riunioni del CVS come membro effettivo;

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

RESPONSABILITÀ	COMPITI
	<ul style="list-style-type: none"> raccoglie tutte le informazioni utili provenienti dalla gestione dei danni; sviluppa un sistema statistico orientato alla gestione proattiva/reattiva del rischio; propone iniziative di Risk Management reattivo fondate sull'osservazione degli eventi dannosi, stabilendo priorità e modalità di intervento.

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

2.1 Definizioni

Posto che il presente testo recepisce le indicazioni regionali fornite ad oggi dalla DG Sanità di Regione Lombardia ed in particolare la Nota 35436 del 27.07.07 (Protocollo n. H1. 2007.0035436) nonché ss.mm.ii., si evidenzia che per "Sinistro" deve intendersi il ricevimento da parte della Contraente o dell'Assicurato di una "Richiesta di risarcimento", intendendosi con tale termine:

"Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione e/o tramite l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (Decreto Legge n.132/2014 convertito dalla Legge n.162/2014), all'Assicurato; si intendono parificati alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di indagine da parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un procedimento giudiziario."

Alla luce di quanto sopra deve intendersi per:

Sinistro

- la formale notifica alla Fondazione e/o ad un dipendente di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto;
- la formale notifica alla Fondazione e/o ad un dipendente dell'apertura di un procedimento penale.

Posto che la garanzia prestata della vigente polizza di RCT/O opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) di € 250.000,00 (ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui alla garanzia disciplinata dai successivi art. 24 "Sperimentazione clinica" e art. 25 "Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica"), i sinistri che non superino tale importo saranno direttamente gestiti dalla Fondazione con oneri a proprio carico, e che, fatto salvo quanto più avanti riportato nella presente procedura, avrà il solo obbligo di comunicazione nei confronti della Compagnia Assicuratrice.

Self Insured Retention (SIR)

Forma di autoassicurazione diversa dalla franchigia di polizza, in base alla quale la Compagnia Assicuratrice si sgrava di una fascia di sinistri ricompresi entro un certo valore (predeterminato con Cliente e Compagnia) che rimangono pertanto a carico della Fondazione.

Mediazione conciliativa

La normativa vigente individua nella mediazione conciliativa l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia.

Comitato Valutazione Sinistri (CVS)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

Organismo costituito sulla base di indicazioni regionali, a composizione multidisciplinare, con membri interni ed esterni alla Fondazione, con responsabilità primarie riguardanti l'analisi esperta del caso.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

2.2 Abbreviazioni

ABBREVIAZIONE	DEFINIZIONE
AGL	Affari Generali Legali
CVS	Comitato Valutazioni Sinistri
RCT	Responsabilità Civile verso Terzi
RCO	Responsabilità Civile Operatori
SIR	Self Insured Retention
UOC	Unità Operativa Complessa
Società	Compagnia Assicuratrice

2.3 Responsabilità e competenze

Le responsabilità inerenti la gestione, istruzione e liquidazione dei danni sono riassunte nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ
Segnalazione del sinistro al Broker / Società	UOC Affari Generali e Legali
Riscontro a controparte	UOC Affari Generali e/o Legali o eventuale Broker
Formazione ed aggiornamento del fascicolo relativo ad ogni sinistro	UOC Affari Generali e Legali e eventuale Broker
Istruttoria e valutazione medico legale	Medico Legale
Approvazione transazioni	Consiglio di Amministrazione
Chiusura ed archiviazione fascicolo	UOC Affari Generali e Legali ed eventuale Broker
Pagamento del risarcimento	U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
Segnalazione alla Corte dei Conti	UOC Affari Generali e Legali
Analisi dei fattori causali e favorenti il sinistro	Risk Manager

3. SOGGETTI INTERESSATI

- La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", di seguito per brevità Fondazione.
- Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Fondazione, sarà affidata la gestione delle polizze assicurative.
- La Compagnia Assicuratrice "Sham-Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles" aggiudicataria della Polizza di RCT/O, di seguito denominata Società.

4. FASE DI APERTURA DEL SINISTRO

Anche ai sensi dei vigenti CCNL la Fondazione si adopera per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto all'operatore interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause oggetto del danno lamentato.

Al ricevimento della richiesta di risarcimento, così come individuata nella sezione "DEFINIZIONI" della polizza di RCT/O, la UOC Affari Generali e Legali ne valuta il contenuto e provvede, nel più breve tempo possibile e comunque **entro 30 (trenta) giorni**, a trasmetterne copia all'eventuale Broker o alla Società, *ad esclusione delle richieste di risarcimento riguardanti lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore o uguale ad € 250.000,00 (o diverso inferiore importo convenuto tra le Parti), nel qual caso troverà immediata applicazione quanto previsto alla successiva lettera A (Sinistri sotto SIR).*

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

*Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati la Fondazione sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura **inferiore** alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultima, per il tramite dell'eventuale broker, fornire mensilmente alla Società una lista dettagliata in formato excel (borderaux) e riassuntiva di tali sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:*

- *Cognome e Nome della Controparte;*
- *Data dell'Evento;*
- *Data della Richiesta;*
- *Unità Operativa in cui si è verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;*
- *Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;*
- *Prima Stima Economica.*

Sarà poi impegno della Fondazione rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux.

Relativamente ai sinistri che non prevedono espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati la Fondazione sia invece in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura **superiore alla SIR**, la UOC Affari Generali e Legali provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni da quando l'UOC Affari Generali e Legali ne sia venuto a conoscenza (fatti salvi i termini di prescrizione), a trasmetterne copia all'eventuale Broker o alla Società. In tal caso troverà applicazione quanto previsto alla successiva **lettera B (Sinistro sopra SIR)** nel seguito esplicitata.

*Indipendentemente dall'esito che potrà avere la valutazione espletata dalla Società ai sensi di quanto previsto dalla successiva **lettera B (sinistro sopra SIR)**, la Fondazione provvede - nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta di risarcimento - all'acquisizione della documentazione che in funzione della specifica tipologia di sinistro risulta necessaria per la compiuta istruzione della pratica:*

- *documentazione sanitaria;*
- *cartella clinica;*
- *nominativi di tutti gli operatori sanitari interessati;*
- *relazione dell'operatore sottoscritta dal primario;*
- *eventuali dichiarazioni testimoniali;*
- *in caso di caduta di pazienti ricoverati presso la Fondazione, relazione se gli stessi fossero sottoposti a prescrizioni particolari.*

Sulla base delle valutazioni effettuate circa la potenziale stima del danno lamentato, si procederà come segue:

A. *qualora il potenziale risarcimento del **danno risulti verosimilmente inferiore alla soglia della SIR** (o diverso inferiore importo convenuto tra le Parti), la Fondazione procederà con la gestione diretta del sinistro (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi) ed informerà la Compagnia Assicuratrice, per il tramite dell'eventuale Broker, degli esiti conclusivi. Resta fermo quanto previsto nella polizza di RCT/O in ordine alla facoltà della Società di effettuare audit presso la Fondazione al fine di analizzare lo stato delle relative posizioni così come l'impegno dell'Azienda di aggiornare periodicamente quest'ultima anche in occasione degli incontri del Comitato Valutazione Sinistri (CVS). Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso della gestione del sinistro, dovesse emergere che la potenziale esposizione del risarcimento possa superare nel suo complesso l'importo della SIR,*

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

sarà obbligo della Fondazione darne immediata comunicazione alla Società la quale - fermi i limiti e le condizioni previste in polizza - non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata ed ai tempi di denuncia del sinistro (ivi compresa l'eccezione di intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 C.C. secondo comma). Per il successivo prosieguo nella gestione, si procederà nei termini previsti dalla successiva lettera B e dalle disposizioni di polizza. Le spese fino a quel momento sostenute dalla Fondazione, ove riconducibili a quelle previste in polizza nell'Articolo "Gestione delle Vertenze di Danno-Spese Legali e Peritali" e purché debitamente documentate, saranno rimborsate dalla Società entro i 90 giorni successivi dal ricevimento da parte di quest'ultima della relativa documentazione.

In particolare la Fondazione o il Broker invia alla controparte, o al legale di quest'ultima:

- *comunicazione interlocutoria con cui si rende noto che la richiesta di risarcimento è stata ricevuta e che sono in corso le attività necessarie all'istruttoria della pratica con evidenza, qualora la richiesta di controparte risulti essere assolutamente generica, che non sarà possibile dar seguito alla gestione della pratica stessa qualora non venga circostanziato dal richiedente l'evento dedotto nella richiesta attorea;*
- *l'informativa (ex Regolamento UE 2016/679) che individua tra i soggetti che potranno accedere ai dati relativi al paziente anche il Broker, la Fondazione (fatto salvo diverso accordo tra le parti sulle concrete modalità attuative della comunicazione) nonché tutti i professionisti che, per la compiuta gestione del sinistro, abbiano necessità di trattare la documentazione contenente tali dati.*

*B. qualora il potenziale risarcimento del **danno sia superiore alla SIR**, la Società procede all'apertura del sinistro inviando alla controparte o al legale di quest'ultima - ed all'eventuale Broker in copia conoscenza - una lettera di presa in carico con indicazione del numero di sinistro, del soggetto incaricato della gestione del sinistro e dei relativi recapiti. Nei termini contrattualmente previsti il sinistro sarà dunque cointegrato tra la Fondazione e la Società, che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi - fermi i limiti disciplinati in polizza - anche nel caso in cui a conclusione dello stesso il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR. Resta comunque inteso tra le Parti che, ove a seguito delle valutazioni esperite dalla Società a seguito del ricevimento della denuncia di sinistro, quest'ultima ritenesse che la valorizzazione del potenziale danno risulti inferiore all'importo della SIR, sarà impegno della stessa fornire alla Fondazione la propria diversa valutazione integrando la propria tesi per iscritto con adeguata documentazione di supporto. In tal caso la Fondazione - previo confronto ed accordo con la Società, che potrà avvenire anche in seno alla prima riunione utile del CVS - assumerà la gestione del sinistro trovando così applicazione il disposto di cui alla lettera A che precede.*

*Resta comunque inteso tra le Parti che nei casi in cui in un qualunque documento trasmesso dal terzo alla Fondazione sia riportata la quantificazione del "petitum" in misura superiore alla SIR, a discrezione della Fondazione, la Società assumerà - a prescindere dalle valutazioni eventualmente già esperite sia in punto "an" che "quantum" - la gestione giudiziale del sinistro - concordando con la Fondazione la strategia per l'ottimale chiusura del caso - trovando così compiuta applicazione quanto disposto alla **lettera B)** che precede.*

4.1 Gestione del fascicolo

Oltre alle attività descritte nei punti che precedono l'UOC Affari Generali e Legali provvede a:

- organizzare il fascicolo del sinistro, nella versione cartacea e informatica, nel quale viene raccolta tutta la documentazione di pertinenza, ordinata cronologicamente (documentazione legale, amministrativa, sanitaria, peritale, parere CVS, documentazione inviata alla Corte dei Conti) e riportante tutte le principali informazioni relative alla gestione della pratica;
- inserire ed aggiornare i dati del sinistro nell'apposito data base regionale, adempimento a cui potrà provvedere anche il Broker.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

5. FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI

In ottemperanza con quanto disposto dall'art. 1910 C.C. rubricato "*Assicurazione presso diversi Assicuratori*" al ricevimento di una richiesta di risarcimento, la Fondazione si attiva al fine di individuare i nominativi degli operatori che hanno preso parte al percorso diagnostico/terapeutico oggetto della richiesta di risarcimento.

Alla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio o all'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato o dell'azione giudiziaria, ai sensi della Legge n. 24/2017, la Fondazione si attiva per individuare i nominativi degli operatori che hanno preso parte al percorso diagnostico/terapeutico oggetto della richiesta di risarcimento.

Per i sinistri che rientrano nella casistica di cui alla **lettera B (sopra SIR)** che precede (unici ai quali si applica la disciplina che segue) la Società, anche per il tramite del proprio esperto medico-legale e nel momento in cui ne abbia concreta possibilità, si esprime in merito alle potenziali responsabilità dei singoli operatori interessati nel sinistro individuandone, laddove possibile ed in termini percentuali, il contributo causale.

Entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria medico-legale, la Società trasmette alla Fondazione, per il tramite dell'eventuale Broker, l'elenco degli operatori ritenuti interessati nel sinistro indicandone contestualmente percentuale e motivazione.

La Fondazione invierà a tali soggetti formale comunicazione in ordine a quanto sopra, richiedendo loro l'acquisizione di copia dell'eventuale polizza personale o, in caso di inesistenza della stessa, specifica dichiarazione in tal senso.

La Fondazione, indipendentemente dalle attività di cui sopra, provvederà a richiedere gli estremi delle polizze personali nei seguenti casi:

1. ogni qualvolta il nominativo di un operatore sia specificatamente indicato nella richiesta di risarcimento;
2. qualora, in caso di convocazione avanti un organismo di mediazione o nell'atto di citazione, gli operatori dovessero essere personalmente e direttamente individuati.

Resta inteso tra le Parti che laddove il CVS / la Fondazione e/o la Società convengano che nel caso di specie sia impegnata la responsabilità personale di qualche operatore, al ricevimento degli estremi dell'eventuale polizza personale sarà onere della Società attivarsi al fine di addivenire ad un accordo con l'altro assicuratore interessato per la compartecipazione alla liquidazione del sinistro.

Tale compartecipazione, in difetto di accoglimento, verrà formalmente e periodicamente sollecitata dalla Società.

Al fine di evitare il rischio che le attività necessarie al compiuto coinvolgimento delle altre compagnie interessate (nei termini tutti più sopra previsti) possano precludere l'efficacia di una positiva transazione, la Società potrà sottoporre alla Fondazione ed al CVS l'opportunità di procedere comunque con la definizione del danno fornendo un'indicazione circa la quantificazione, le tempistiche e le modalità previste per il recupero del "credito".

Sarà onere della Società aggiornare periodicamente il contraente sullo stato di recupero del risarcimento presso gli altri assicuratori coinvolti.

Resta altresì inteso tra le Parti che, in caso di esistenza di altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio da soggetti diversi dalla Fondazione, l'eventuale importo del risarcimento recuperato, anche solo parzialmente, per effetto di compartecipazione da parte di altri assicuratori sarà suddiviso secondo la medesima proporzione esistente tra quanto rimasto a carico della Fondazione a titolo di SIR e quanto rimasto a carico della Società.

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

6. GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

Nel caso l'istanza introduttiva della procedura di conciliazione avanti un organismo di mediazione coincida con il primo atto ricevuto dalla Fondazione, troverà applicazione la procedura disciplinata dal par. 4 "*Fase di Apertura del Sinistro*".

Nel caso in cui l'oggetto della convocazione dell'organismo di mediazione riguardi lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore o uguale ad **€ 250.000,00**, la Fondazione procederà, dunque, nei termini previsti dal **par. 4 lettera A (Sotto SIR)** che precede.

Per i casi diversi, invece, resta inteso che in considerazione dei ristretti tempi previsti dal D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i., la Fondazione dovrà trasmettere alla Società la convocazione dell'organismo nel minor tempo possibile e con i mezzi più idonei (mail, fax, etc.) cui dovrà far seguito con la documentazione necessaria per una rapida e compiuta istruzione del sinistro che verrà gestito secondo quanto previsto dal **par. 4 lettera B (Sopra SIR)** che precede.

Alla mediazione potrà partecipare il legale interno della Fondazione, senza oneri a carico della Società.

Ove la richiesta avanzata risultasse carente di una espressa quantificazione economica del petitum, le Parti esperiranno rapida valutazione della potenziale esposizione. Ove la Società valutasse la stessa in misura inferiore alla SIR ne darà, per il tramite dell'eventuale Broker, immediata comunicazione alla Fondazione allegando alla propria valutazione la relativa documentazione a supporto e quest'ultima procederà alla gestione nei termini previsti dal **par. 4 lettera A (Sotto SIR)** che precede.

Con riferimento ai sinistri di importo pari o superiore alla SIR, le Parti saranno tenute ad adottare e a concertare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

Nel caso in cui la convocazione avanti un organismo di mediazione interessi un sinistro già istruito e gestito dalla Società nei termini previsti dal **par. 4 lettera B (Sopra SIR)** che precede, le valutazioni relative alla partecipazione alla mediazione nonché, in caso di adesione, le eventuali determinazioni (*an e quantum*) in ordine alla opportunità di sottoscrivere la proposta di conciliazione dovranno coordinarsi con quelle svolte nell'ambito del CVS, laddove la pratica sia stata dallo stesso già analizzata.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le istanze introduttive della procedura di mediazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura di mediazione e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Fondazione il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge, garantendo in ogni caso la refusione delle spese sostenute dalla Fondazione ove quest'ultima ritenga - indipendentemente dalla adesione della Società - di aderire all'invito ricevuto dal Terzo danneggiato e/o dal suo legale. La Società si impegna altresì - nell'esclusivo caso in cui la stessa non ritenesse opportuna la propria partecipazione alla procedura di mediazione - a riconoscere alla Fondazione l'autonomia per un'eventuale definizione del sinistro entro il *range* concordato in sede di CVS ed allegando la documentazione necessaria a supportare l'attività della Fondazione nella fase della procedura di conciliazione (così come disposto dal successivo paragrafo 9 "**Definizione delle Strategie di Gestione e Proposta di Transazione**"). Ciò anche per importi eccedenti la SIR che, ferme le condizioni ed i limiti previsti dalla polizza, resteranno a carico della Società.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all'art. 8, comma 4 bis del D.Lgs. 28/2010.

Resta inteso che, nel caso entrambe le Parti (Società e Fondazione) ritengano di non partecipare alla mediazione, le stesse predisporranno di comune accordo una comunicazione da inviare all'organismo di mediazione corredata dei ravvisabili "giustificati motivi".

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

7. FASE DI GESTIONE DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Nei casi in cui, in base alla polizza di RCT/O, la Fondazione e/o il dipendente abbiano diritto all'assistenza legale e peritale, la Fondazione provvederà a trasmettere, tramite l'eventuale Broker, l'indicazione del legale ed eventuale medico-legale individuati, sulla base di una rosa di nominativi condivisi costituita da professionisti scelti di comune accordo tra le parti, quali destinatari desiderati per la gestione del contenzioso.

In caso di accettazione da parte della Società della sopra riportata clausola, i compensi professionali verranno corrisposti previa emissione di apposita notula parametrata al D.M. n.55/2014, previa ovviamente sottoscrizione di apposito preventivo.

Resta comunque inteso tra le Parti che sarà facoltà della Società ratificare - per i sinistri il cui *petitum* risulti superiore al doppio del livello di auto ritenzione contrattualmente in capo alla Fondazione - l'indicazione del/i professionista/i fornita dalla Fondazione o incaricare diverso/i professionista, purché presente nella rosa di cui sopra, dandone contestuale ed immediata comunicazione alla Fondazione stessa.

Analoga procedura sarà seguita nel caso in cui un dipendente riceva personalmente la notifica di un atto di citazione (anche a titolo di "costituzione di parte civile" in un procedimento penale) e richieda il patrocinio legale alla Fondazione.

La rosa dei legali dovrà essere ratificata entro massimo 60 gg dalla stipula del contratto, fatta salva diversa pattuizione tra le parti.

a. Nomina del legale e del medico legale

Sinistro sopra SIR

La costituzione in giudizio deve essere sempre preceduta da un provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione decide, sulla scorta delle indicazioni del CVS, di resistere in giudizio alla richiesta di risarcimento danni.

Sarà poi cura dell'UOC Affari Generali e Legali predisporre la lettera con la quale il Legale Rappresentante provvede alla nomina del legale individuato, i cui oneri sono a carico della Compagnia di Assicurazione.

Il medico legale è individuato dalla Compagnia Assicuratrice che si farà carico dei relativi oneri.

Sinistro sotto SIR

La costituzione in giudizio deve essere sempre preceduta da un provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione decide, sulla scorta delle indicazioni del CVS, di resistere in giudizio alla richiesta di risarcimento danni.

Sarà poi cura dell'UOC Affari Generali e Legali predisporre la lettera con la quale il Legale Rappresentante provvede alla nomina del legale scelto tra gli iscritti nell'apposito albo approvato con deliberazione del Direttore Generale ed aggiornato periodicamente.

Sarà cura dell'UOC Affari Generali e Legali provvedere, con Determinazione Dirigenziale, al pagamento del compenso spettante al professionista.

Le perizie medico legali e l'attività di Consulente Tecnico di Parte (CTP) sono effettuate dal consulente medico legale della Fondazione.

8. COMITATO DI VALUTAZIONE SINISTRI-CVS

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

- favorire la sollecita definizione delle pratiche in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio;
- migliorare il rapporto tra rischi reali e premi assicurativi, fungendo da “riferimento tecnico” di ausilio per la definizione o ridefinizione delle politiche di copertura assicurativa aziendale.

Ai fini della buona e proficua conduzione degli incontri di CVS, la Società si impegna a trasmettere, in tempo utile per la preparazione degli incontri, la documentazione riferita all'istruttoria del sinistro, ivi incluse le relazioni medico legali disposte d'ufficio dal magistrato ove disponibili, nonché quelle del medico legale fiduciario della Compagnia, conseguendo all'uopo le necessarie liberatorie ai sensi della normativa a tutela della privacy, al fine di consentire alla Fondazione di effettuare le più opportune valutazioni sui sinistri in discussione.

In seno al CVS sarà possibile informare la Società sullo stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Fondazione.

La Società si impegna a partecipare attivamente, presenziando con un proprio fiduciario (medico legale e/o specialista), alle sedute del CVS organizzate dalla Fondazione al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie e convenendo, congiuntamente con il CVS, le eventuali tesi difensive.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo ad un numero di riunioni che avranno luogo, a semplice richiesta della Contraente, fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Il CVS è composto dalle seguenti figure:

- *per la Fondazione*
 - Responsabile UOC Affari Generali e Legali (in qualità di coordinatore);
 - Direttore Sanitario;
 - Risk Manager;
 - Consulente Medico legale;
 - Consulente legale;
 - Segretario verbalizzante;
- Eventuale Broker;
- Compagnia di Assicurazione.

Potranno essere invitati, qualora la specificità del sinistro lo richieda, anche il Responsabile dell'URP e il Mediatore dei Conflitti della Fondazione.

a. Comitato di Valutazione Sinistri in forma ristretta

Il CVS può essere convocato in forma ristretta (CVS ristretto):

- nei casi di particolare urgenza (ad esempio notifica di istanza di mediazione);

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

- al fine di individuare preliminarmente l'assegnazione della gestione delle singole richieste di risarcimento alla Fondazione (Sinistri SIR) o alla Società (Sinistri Extra SIR);
- per la disamina dei sinistri sotto SIR.

Il comitato ristretto è costituito da:

- Responsabile della UOC Affari Generali e Legali.
- Direttore Sanitario.
- Medico Legale.
- Consulente Legale.
- Risk Manager.
- Segretario verbalizzante.

b. Modalità di funzionamento

Il CVS viene convocato, di norma, a cadenza bimestrale salvo necessità particolari.

L'UOC Affari Legali e Generali provvede a:

- convocare la seduta di norma con sette giorni di anticipo.
- trasmettere ai componenti tutta la documentazione relativa ai sinistri che verranno esaminati.

I membri del CVS, e comunque tutti i partecipanti, sono tenuti, anche alla luce delle rispettive norme deontologiche, al rispetto della segretezza riguardo a tutte le informazioni e attività fornite e/o ricevute durante l'attività espletata dall'organismo. Del pari tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad una rappresentazione delle circostanze fedele e coerente alle proprie conoscenze dei fatti oggetto di esame del comitato.

c. Attività del Comitato di Valutazione Sinistri

I componenti del CVS hanno l'obbligo di analizzare preventivamente tutta la documentazione ricevuta al fine di ottimizzare la discussione in sede di riunione ed addivenire ad una conclusione condivisa circa le iniziative da intraprendere per la futura gestione e definizione del danno.

Pertanto sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dell'analisi della documentazione e della valutazione medico-legale, di cui al precedente paragrafo, i membri del CVS procedono ad una concreta valutazione globale di ogni singolo caso, valutando la fondatezza o meno delle richieste risarcitorie e convenendo le eventuali strategie per la miglior tutela degli interessi della Fondazione.

I componenti del CVS discutono gli aspetti relativi alle responsabilità, al nesso di causalità ed alla valutazione economica dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La valutazione del danno non patrimoniale e patrimoniale (*quantum*) è effettuata dal Consulente Legale membro del CVS, sulla base delle perizie medico legali che esprimono la valutazione circa il nesso e la responsabilità della Fondazione (*an*).

L'attività del CVS è finalizzata alla definizione della strategia di gestione del danno e in particolare prevede:

- la richiesta di acquisizione di ulteriori approfondimenti medico legali o specialistici;
- la decisione di rigettare la richiesta risarcitoria, a seguito di istruttoria;
- la decisione di sottoporre il danneggiato a visita medico legale;

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

- l'invito alla Società o al Consulente Legale di avviare trattative con la controparte;
- esprimere parere in merito alle proposte di definizione transattiva presentate dalla Società o dal Consulente Legale.

Il CVS in ogni caso formula, al termine della discussione, una valutazione circa il valore complessivo del danno in discussione (Riserva).

Il CVS provvede all'aggiornamento (conferma o modifica) del valore della riserva.

Ogni singola seduta di CVS deve essere verbalizzata e sottoscritta da tutti membri partecipanti.

9. DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE E PROPOSTA DI TRANSAZIONE

Poiché la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RCT/O prevede l'applicazione di una SIR, il sinistro sarà co-gestito d'intesa tra la Fondazione (che in caso di responsabilità comparteciperà al risarcimento con la SIR) e la Società, la quale sarà tenuta ad acquisire esplicito preventivo consenso della Fondazione prima di provvedere al tentativo di definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento.

A tal fine la Società provvederà a presentare la proposta di transazione tramite comunicazione scritta inviata alla Fondazione indicando un *range* entro il quale ipotizzare l'importo su cui impostare la trattativa, ed allegando la seguente documentazione necessaria a supportare la propria proposta:

- copia della relazione redatta dal medico legale cui è stata affidata la valutazione del sinistro con indicazione espressa della quantificazione del danno emerso a seguito di visita obiettiva (che verrà sempre eseguita fatta salva l'oggettiva e dimostrata impossibilità) e delle aree di criticità evidenziabili;
- relazione - redatta dalla Società stessa e/o da proprio fiduciario legale e/o dai professionisti a cui la Società ha affidato la gestione dei sinistri - nella quale vengono illustrate:
 - o le motivazioni di opportunità alla base dell'ipotesi transattiva;
 - o limitatamente ai soli casi di particolare interesse e specificità, le precedenti pronunce giurisprudenziali di rilievo ed attinenti con il caso oggetto dell'analisi;
 - o la verosimile valorizzazione percentuale delle due diverse soluzioni costituenti il "*best scenario*" ed il "*worst scenario*" ipotizzabili in caso di mancata adesione alla soluzione transattiva, entrambe integrate con le relative ipotesi di potenziale quantificazione economica.

L'opportunità di addivenire ad una definizione transattiva deve rispondere ai criteri di razionalità, congruità e convenienza economica comparata con la valutazione del grado di incertezza circa l'esito dell'eventuale giudizio, avendo cura di considerare anche gli orientamenti giurisprudenziali sulla materia.

L'adozione della soluzione transattiva, pertanto, deve essere supportata da adeguate ed oggettive valutazioni medico legali e giuridiche.

Le proposte transattive verranno esaminate nella prima seduta utile del CVS e qualora non vi fosse la necessità di ulteriori approfondimenti potranno essere condivise in tale sede. Sarà poi cura della UOC Affari Generali e Legali, previa condivisione con la Direzione Generale, presentare la proposta al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, in quanto organo a ciò deputato, e a comunicare alla Società, entro dieci giorni lavorativi, l'approvazione o il diniego della stessa.

Qualora il CVS ritenga necessario integrare/supportare la documentazione di cui sopra con la valutazione di uno o più specialisti, sarà onere della Società procedere a tale integrazione tramite invio di tutta la documentazione disponibile al/i fiduciario/i

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

nominativamente indicato/i dalla Fondazione disponendone l'incarico e sostenendone direttamente i relativi oneri fino ad un importo massimo di € 1.000,00 complessivamente quantificato ed onnicomprensivo per ciascun sinistro.

Sarà altresì vincolante impegno di entrambe le Parti garantire che, entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla ricezione da parte della Società della comunicazione inviata dalla UOC Affari Generali e Legali, lo/gli specialista/i riceva/no:

- da parte della Fondazione copia integrale della documentazione sanitaria acquisita nella fase di istruzione del sinistro e della relazione medico-legale acquisita dalla Società nella fase di proposta più sopra illustrata;
- da parte della Società copia integrale della documentazione eventualmente acquisita dalla controparte e relativa a prestazioni erogate da realtà/professionisti diversi dalla Fondazione/Assicurato.

Entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della relazione dello/degli specialista/i incaricato/i, la Società fornirà propria giustificata relazione con cui conferma l'iniziale proposta transattiva o esplicita i termini della nuova proposta, integrando tutti i punti della precedente relazione inizialmente trasmessa.

La nuova proposta sarà riesaminata nella prima seduta utile del CVS e qualora condivisa, sarà cura della UOC Affari Generali e Legali, previa condivisione con la Direzione Generale, presentarla al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunicare alla Società, entro cinque giorni lavorativi, l'approvazione o il diniego della stessa.

Nel caso di diniego alla transazione sarà onere della Fondazione allegare alla comunicazione una relazione nella quale vengono illustrate le motivazioni di opportunità alla base del diniego all'ipotesi transattiva.

Nel caso in cui il CVS non addivenisse ad una decisione unanime in merito alla trattazione/definizione del sinistro, troverà applicazione il criterio dell'interesse economico prevalente. In base a tale criterio, il soggetto, la cui esposizione economica in termini di quantum da riconoscere alla controparte risulti maggiore, avrà potere vincolante e deciderà in merito alla definizione del sinistro e alla relativa modalità di liquidazione o trattazione della posizione.

a. Gestione della fase transattiva dei sinistri in SIR

Nel caso di sinistri in gestione diretta da parte della Fondazione (Sinistri in SIR), qualora il CVS abbia valutato percorribile ed opportuna la via transattiva, il tentativo di definizione con controparte è affidato al legale incaricato per la posizione del caso, secondo le indicazioni ed i limiti definiti dal CVS stesso.

Le risultanze delle trattative intraprese dal citato legale devono essere sottoposte all'approvazione da parte del CVS. Sarà poi cura del Legale incaricato provvedere alla stesura di un testo di transazione, ivi compreso il riferimento alla legittimazione dei firmatari del medesimo.

L'accordo transattivo, previa condivisione con la Direzione Generale, dovrà poi essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con contemporanea regolare imputazione contabile dei costi nel bilancio aziendale.

10. GESTIONE DELLA TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Quando la trattativa è gestita dalla Società sarà onere di quest'ultima acquisire dalla controparte la documentazione originale a comprova delle spese sostenute ed oggetto di risarcimento nonché le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'inesistenza di altri soggetti tenuti alla compartecipazione al pagamento delle spese e/o del risarcimento corrisposto con la transazione effettuata dalle Parti ed alla contestuale garanzia di manleva, da parte della controparte stessa, nel caso di future azioni

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

di rivalsa esperite nei confronti della Società e/o della Fondazione da soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano sostenuto spese correlate al danno oggetto della transazione.

Qualora l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di SIR, stabilita a termini della polizza, la Società trasmetterà al Contraente la integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società e/o dalla Fondazione, restano a totale carico della Fondazione o della Società.

Qualora, invece, l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla somma posta a carico della Fondazione a titolo di SIR, la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Fondazione. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, l'integrale documentazione attestante l'accordo tra Società e la Fondazione circa la definizione del sinistro, nonché copia dell'assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione; entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte della Società, la Fondazione provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientranti nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Responsabilità Civile Sanitaria-Pubblico

N° di Assicurato: 90040285

N° Contratto: 166364

IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Via Celoria, 11

20133 Milano (MI)

Clausole Vessatorie

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1) – Durata dell'Assicurazione- Proroga - Disdetta

Art. 2) – Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione

Art. 3) – Pagamenti per variazioni con incasso di premio

Art. 5) – Gestione della Polizza

Art. 11) – Foro competente

Art. 16) – Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del sinistro

Art. 17) – Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

Art. 21) – Recesso in caso di sinistro

Massimali Assicurati

Self Insured Retention (SIR)

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera

Art. 6) – Inizio e termine della Garanzia

Art. 7) – Sinistro in serie

Art. 8) – Esclusioni

Art. 27) – Validità Territoriale

Limiti di indennizzo per Sinistro

Procedura per la gestione dei sinistri sopra sir e dei sinistri c.d. "borderline" e per la gestione della mediazione

Polizza emessa con firma digitale, Milano 26 gennaio 2022

Il Contraente

SHAM